Fratelli Romano S.p.A. e altri c. Italia - Prima sezione - 10 settembre 2026 (ricorsi nn. 1024/19; 55130/19; 26297/23)

Diritto a un processo equo – Improcedibilità del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione per irregolarità del deposito telematico- Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, con riguardo al diritto di accesso a un tribunale – Sussiste.

Viola art. 6, comma 1, CEDU, in tema di equo processo, il provvedimento di improcedibilità del ricorso per cassazione dovuto alle regole formali per il deposito delle copie conformi all'originale della sentenza impugnata e della *relata* di notifica. L'eccessivo formalismo, infatti, pregiudica il diritto di accesso al tribunale in favore del ricorrente.

Fatto. Con tre distinti ricorsi nn. 10241/19 (Fratelli Romano S.p.A. *c.* Italia), 55130/19 (Capolino *c.* Italia), 26297/23 (Società Agricola V.F.T. S.r.l.s. *c.* Italia), veniva sottoposta all'attenzione della Corte EDU la questione inerente all'improcedibilità, nei giudizi civili, dei ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione per irregolarità nel deposito telematico del ricorso e degli allegati.

Nello specifico, le irregolarità alla base delle declaratorie di improcedibilità erano legate all'errato deposito, presso la cancelleria, dell'attestazione di conformità all'originale informatico della copia delle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione, nonché dell'avviso di notificazione delle medesime sentenze alle controparti trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata ("PEC") (*cfr.* art. 369, secondo comma, n. 2) c.p.c.).

Pertanto, avverso ai provvedimenti di improcedibilità emanati dalla Suprema Corte, i ricorrenti adivano la Corte EDU invocando la lesione dell'art. 6, comma 1, CEDU ("Diritto a un equo processo") in quanto sarebbe stato leso il loro diritto di accesso a un tribunale.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU. Preliminarmente, i giudici della Corte hanno richiamato i principi di diritto applicabili al caso concreto e desumibili, in particolare, dalla sentenza Patricolo e altri *c.* Italia del 23 maggio 2024[1]. In quest'ultima pronuncia, si rilevava che il diritto di accesso ai tribunali non è assoluto, ma, al contrario, può essere sottoposto a limiti. Infatti, lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità nel disciplinare il diritto di accesso e nel porvi limitazioni. Tuttavia, queste ultime non devono essere così restrittive da pregiudicare la sostanza stessa del diritto. A tal riguardo, una limitazione non può essere considerata compatibile con l'art. 6, comma 1, se non persegue un fine legittimo e se non sia rispettato il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti. Al fine di verificare il rispetto della proporzione, la Corte ritiene che occorre analizzare tre fattori: *a)* la prevedibilità della limitazione; *b)* da chi (ricorrente o Stato convenuto) devono essere sopportate le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale sia stato negato al ricorrente l'accesso alla Corte suprema; *c)* l'eventuale eccessivo formalismo delle restrizioni.

Nel caso di specie, i giudici della Corte hanno evidenziato che i ricorrenti hanno tutti allegato ai rispettivi ricorsi per cassazione una copia delle sentenze che intendevano impugnare nonché una copia dell'avviso di notificazione trasmesso a mezzo PEC alle controparti, entro il termine previsto dall'art.

[1] Su cui v. il *Quaderno* n. 21 (2024), pag. 86.

369, primo comma, c.p.c.[2]. In tal modo, la Corte di cassazione ha avuto modo di verificare, sin dall'inizio del procedimento, il rispetto dei termini perentori per impugnare stabiliti dagli artt. 325 e 326 c.p.c.[3]. Invero, riprendendo sempre i principi già espressi nella sentenza *Patricolo*, l'assenza dell'attestazione di conformità delle copie cartacee della relazione di notificazione non impedisce alla Corte di cassazione di verificare nella fase iniziale del procedimento l'osservanza del termine breve per il deposito del ricorso. Dichiarare improcedibili i ricorsi, senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l'attestazione in un successivo momento, eccede il fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, creando una barriera che impedisce ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa.

Pertanto, i provvedimenti di improcedibilità adottati dalla Cassazione sono affetti da un eccessivo formalismo e la Corte EDU rileva una violazione dell'art. 6, comma 1, sotto il profilo della lesione del diritto all'accesso a un tribunale.

Sull'applicazione dell'art. 41 della CEDU. Una volta accertata la violazione, i giudici sovranazionali hanno, in primo luogo, affrontato la richiesta dei ricorrenti di avvalersi dello strumento di riapertura del procedimento che, tuttavia, l'art. 391-*quater* c.p.c.[4] limita alle pronunce della CEDU che abbiano accertato la violazione di un diritto di stato della persona ovvero che abbiano statuito che l'equa indennità *ex* art. 41 CEDU non sia di per sé sufficiente a compensare le conseguenze di una violazione acclarata. Sul punto, la Corte EDU ha affermato che compete allo Stato stabilire il modo migliore per dare esecuzione alle sue sentenze senza pregiudicare indebitamente i principi dell'autorità di cosa giudicata o della certezza del diritto in materia civile. Pertanto, la domanda di riapertura (*rectius:* "revocazione") viene rigettata.

Per quanto attiene al risarcimento del danno morale, esso viene accordato a tutti i ricorrenti e liquidato dalla Corte in 6 mila euro ciascuno. Viceversa, il danno materiale, inerente al possibile esito favorevole per i ricorrenti del procedimento dinanzi alla Cassazione, non è riconosciuto a motivo del per difetto di prova sul nesso causale con la violazione sostanziale accertata.

[2] Si ricorda che l'art. 369 c.p.c. prescrive che il ricorso per cassazione, insieme ai documenti allegati (tra cui figura anche copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione) devono essere depositati, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall'ultima notificazione alle controparti.

[3] Con particolare riferimento al ricorso per Cassazione, l'art. 325, secondo comma e l'art. 326 c.p.c. individuano il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per proporre il predetto mezzo di impugnazione.

[4] L'art. 391-*quater* c.p.c. disciplina i casi di revocazione per contrarietà alla CEDU.